

16a Conferenza Responsabili di Stabilimento e Responsabili HSE
Sicurezza, salute e ambiente nelle imprese chimiche: il punto della situazione e gli sviluppi della normativa
Milano, 9 maggio 2023


Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Economia Circolare
Dott. Carlo Zaghi
Direttore Divisione III

RENTRI: il punto della situazione sulle nuove disposizioni per la
tracciabilità dei rifiuti

Normativa di riferimento

L'Articolo 6, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto l'abrogazione del precedente sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

L'Articolo 188-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 istituisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che include le procedure di cui all'articolo 189 (Catasto dei rifiuti), all'articolo 190 (Registro cronologico di carico e scarico) e all'articolo 193 (Trasporto dei rifiuti)



Registro Elettronico Nazionale per la
Tracciabilità dei Rifiuti (**RENTRI**)

L'evoluzione del sistema di tracciabilità

3

direttiva (UE) 851/2018

Il Ministero ha sviluppato un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, attuando le disposizioni previste dalla direttiva (UE) 851/2018. La direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri.

La raccolta elettronica dei dati potrà riguardare anche altri tipi rifiuti per semplificare la registrazione dei dati e controllare i flussi di rifiuti nell'Unione

Digitalizzazione

Registro elettronico

Il nuovo sistema dovrà garantire

Fruibilità

Semplificazione

Funzionalità al PNRR

Il controllo dei flussi di rifiuti e il tema delle materie prime critiche

- a) i produttori, nella fase di progettazione dei loro prodotti, dovrebbero tenere conto della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e delle possibilità di recupero di materie prime di elevato valore
- b) alcune materie prime sono di grande importanza per l'economia dei paesi dell'Unione Europea e il loro approvvigionamento può essere associato ad un elevato livello di rischio
- c) la Commissione ha istituito un elenco delle «materie prime critiche» che viene riveduto regolarmente: dal 2014 al 2020 il numero di materie prime critiche è passato, in soli sei anni, da 20 a 30
- d) La Commissione ha presentato due proposte di regolamento fondamentali a questo riguardo:
 - la proposta di regolamento conosciuta come «Critical Raw Materials Act» [COM(2023) 160] per ridurre la dipendenza dei paesi dell'Unione da paesi terzi
 - la proposta di regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di prodotti delle tecnologie a «zero emissioni nette» [COM(2023) 161]
- a) Ingenti quantità di materie prime critiche possono derivare dal recupero dei rifiuti («urban mining»): la circolarità delle materie prime diventerà uno dei pilastri fondamentali delle produzioni europee

Lo schema di decreto (RENTRI)

Il decreto è suddiviso in tre titoli

- Titolo I: disposizioni generali
- Titolo II: Registro cronologico di carico e scarico e Formulario di identificazione dei rifiuti
- Titolo III: struttura e tempistiche registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Titolo I

Oggetto

6

Nell'organizzazione del sistema di tracciabilità il decreto definisce:

- **i modelli e i formati del registro cronologico dei rifiuti (art. 190 TUA) e del formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 TUA)**, indicandone modalità di compilazione, vidimazione e tenuta
- **modalità di iscrizione al RENTRI** con i relativi adempimenti (per i soggetti che obbligatoriamente o volontariamente vi aderiscono)
- **funzionamento del RENTRI e trasmissione dei dati necessari**
- **indicazioni sul supporto tecnico fornito dall'Albo nazionale dei gestori ambientali** (188-bis, comma 1 TUA);
- **modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo**
- **modalità di verifica e invio della comunicazione per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti** (188-bis, comma 4, lettera h, TUA)

Titolo II

7

Registro di carico e scarico

Può essere tenuto in due modalità alternative:

- ▶ **cartacea**, seguendo il modello dato dal portale RENTRI, e compilato e vidimato ai sensi dell'art. 190 del TUA;
- ▶ **digitale**, con vidimazione effettuata tramite un codice univoco assegnato dal RENTRI. La modalità digitale deve garantire che tutte le registrazioni siano sempre consultabili tramite i mezzi usati dall'operatore e anche riproducibili per le verifiche e ispezioni. La modalità digitale può essere tenuta anche tramite i servizi messi a disposizione dell'utente dopo l'iscrizione al RENTRI.

Titolo II

8

Formulario di identificazione del rifiuto

Deve essere redatto dal produttore o dal detentore dei rifiuti e integrato e sottoscritto dai vari soggetti interessati alla movimentazione dei rifiuti

Può essere generato anche dal trasportatore, ma la responsabilità delle informazioni è in capo al produttore o al detentore

Il formulario integra il registro e viene conservato per 3 anni.

Struttura organizzativa del RENTRI

Il registro elettronico nazionale è gestito dal MASE in collaborazione con Unioncamere e l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

È costituito da:

- **una sezione Anagrafica degli operatori**, contenente anche le relative autorizzazioni per lo svolgimento delle attività;
- **una sezione Tracciabilità**, contenente i dati degli adempimenti ambientali (artt. 190 e 193 TUA) e i dati della geolocalizzazione dei percorsi di trasporto.

Supporto tecnico dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

L'Albo fornisce supporto alla Direzione Economia Circolare del MASE per quanto concerne i rapporti con gli utenti, le associazioni di categoria, i produttori di software e il supporto tecnico-operativo per la gestione e lo sviluppo del RENTRI

In particolare le sezioni regionali dell'Albo si occupano della gestione dei rapporti con gli utenti, delle attività di formazione/informazione, nonché delle procedure di iscrizione e pagamento del contributo annuale.

Titolo III

11

Soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI

Sono tenuti all'iscrizione tutti i soggetti indicati all'art. 6 del D.L. 135/2018 (convertito dalla L. 12/2019):

- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolare tipologie di rifiuti;
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi i soggetti di cui all'art. 189 comma 3 del TUA ovvero le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (lavorazioni industriali, artigianali e rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi etc.)

Titolo III

12

Contributo annuale

L'iscrizione al RENTRI comporta il pagamento di un contributo annuale necessario al corretto funzionamento del registro (da un minimo di 15 ad un massimo di 100 euro cui si aggiunge un diritto di segreteria pari a 10 euro)

I

Il contributo viene versato dagli iscritti per ciascuna unità locale e il primo pagamento è effettuato al momento dell'iscrizione e successivamente ogni anno entro il 30 aprile (i contributi successivi sono calcolati in misura ridotta).

Il mancato pagamento è soggetto a sanzione (art. 258, commi 10 e 11, del TUA).

Titolo III

13

Gestione delle deleghe

I produttori iniziali di rifiuti possono delegare:

- le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;
- il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta con cui abbiano stipulato apposito contratto di servizio;
- i soggetti delegati sono tenuti a iscriversi al RENTRI in apposita sezione e trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite;
- modalità semplificate per la gestione deleghe già rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189 e 190 del TUA (*procedure operative di cui art. 21*).

I soggetti che delegano sono tenuti ad iscriversi nella apposita sezione del RENTRI e a comunicare tutte le informazioni necessarie, di cui sono responsabili

Titolo III

Tempistiche di iscrizione

14

**Publicazione
in G.U.**



**Entrata in
vigore decreto**

+ 18 mesi



Imprese > 50 dip.

+ 24 mesi (gg)



Imprese > 10 dip.

+ 30 mesi (entro 30 gg)



altre Imprese

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche sopraindicate

Servizi di supporto alla transizione digitale

Il RENTRI, per favorire l'assolvimento degli obblighi del decreto, mette a disposizione un servizio di supporto e strumenti utili alla sottoscrizione e all'autenticazione digitale

Procedure operative

Le procedure operative vengono definite dalla DG del MiTE competente, sentito l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tramite decreto direttoriale riguardante:

- ▶ istruzioni per l'iscrizione al RENTRI;
- ▶ dati da trasmettere;
- ▶ manuali e guide a supporto degli operatori;
- ▶ modalità di funzionamento degli strumenti di supporto;
- ▶ requisiti di interoperabilità.

Tali documenti saranno resi disponibili sul sito del RENTRI.

- ▶ L'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, avvalendosi dell'**Unione delle Camere di Commercio**, riconosciuta quale **Polo strategico nazionale per l'ICT** dall'Agenzia per l'Italia digitale, si occuperà di:
 - **realizzare e gestire** il Registro elettronico nazionale
 - acquisire e monitorare i **dati ambientali**, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.
- ❖ La **struttura regionale periferica** dell'Albo e l'ottimizzazione dell'infrastruttura esistente in tema di gestione dei documenti digitali (FIR e Registri di carico e scarico) garantirà una riduzione degli oneri e il supporto front-office agli operatori del settore.

RENTRI: il punto della situazione sulle nuove disposizioni per la tracciabilità dei rifiuti

Grazie per l'attenzione!

EC-3@mase.gov.it